

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4736

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

Modifica alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 »

Presentata il 14 novembre 2017

ONOREVOLI DEPUTATI! — In Italia non esiste nulla di simile all'Hotel House di Porto Recanati (Macerata). Si tratta di un edificio a forma di croce edificato negli anni '60, quando le strutture turistiche predominavano nel fiorente mercato immobiliare, ed è costituito da 480 appartamenti, dislocati su 17 piani, che oggi conta più di 2.500 residenti e domiciliati. Il complesso nel tempo si è trasformato in un ghetto, dove gradualmente si sono concentrati soprattutto stranieri, che attualmente rappresentano circa il 90 per cento degli abitanti dell'edificio. È una sorta di limbo dove è racchiuso un mondo socialmente, fisicamente e simbolicamente separato dal resto della città di Porto Recanati e oggetto di facili pregiudizi. Non per nulla Porto Recanati è il comune delle Marche con più

immigrati presenti, pari al 25 per cento della popolazione residente.

L'Hotel House, ce lo insegna purtroppo la cronaca, è anche un centro di degrado e base logistica per il mercato dello spaccio di stupefacenti. Oltre a questo la struttura, specie dopo il sisma scorso, presenta drammatiche e non più rinviabili carenze igienico-strutturali.

È evidente, quindi, la necessità di avviare un progetto di riqualificazione urbanistica e di sicurezza dell'intera zona e di ipotizzare soluzioni definitive per il futuro che non escludano alcuna ipotesi in merito.

Occorre, quindi, un intervento straordinario finalizzato alla realizzazione di azioni urgenti per la riqualificazione di questa area urbana degradata attraverso progetti di miglioramento edile e del decoro urbano.

Si ritiene, pertanto, che le finalità di interesse generale comprendono anche la riqualificazione paesaggistica quale obiettivo necessario per il recupero della dignità e dell'identità espressiva dei luoghi, e che tale obiettivo rafforza la coesione sociale, l'attrattività turistica ed il rilancio economico-sociale delle zone degradate.

Le risorse finanziarie necessarie per la riqualificazione dell'area di che trattasi non sarebbero reperibili né a livello regionale né, tanto meno, in quello del Comune di Porto Recanati, tenuto anche conto dell'emergenza terremoto che grava pesante-

mente sul bilancio regionale. La complessità del progetto e l'entità delle risorse necessarie per attuarlo richiedono, pertanto, un intervento diretto del Governo nazionale.

La presente proposta di legge alle Camere introduce, nell'ambito del fondo previsto dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, uno specifico intervento finalizzato alla riqualificazione e alla messa in sicurezza dell'edificio-quartiere « Hotel House » di Porto Recanati, non esclusa la sua demolizione per far posto a un nuovo eventuale quartiere.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'intervento previsto è finanziato con le risorse assegnate al fondo di cui al primo periodo del comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019).

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

—

ART. 1.

(Modifica all'articolo 1 della legge n. 232 del 2016).

1. Dopo la lettera *i*) del comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserita la seguente:

«*i-bis*) interventi per la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'edificio-quartiere "Hotel House" di Porto Recanati; ».

2. Gli interventi indicati al comma 1 sono finanziati nell'ambito delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

ART. 2.

(Invarianza finanziaria).

1. Dalla presente legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

